



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 32 DEL 7/02/2018

OGGETTO: Programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 ai sensi dell'art. 91 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e piano delle assunzioni, aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e del D.Lgs. 75/2017.

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>N.</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
01)	Fiumara Pietro	Sindaco – Presidente	x	
02)	Raneri Rosy	Assessore		x
03)	Smeralda Paolo	Assessore		x
04)	Grioli Francesco Cateno	Assessore	x	
05)	Grioli Francesco Domenico	Assessore	x	

Assente: Smeralda Paolo e Raneri Rosy.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt.

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO** il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Pietro Fiumara

L'Assessore Anziano

F.to Grioli Francesco Cateno

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

OGGETTO: Programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 ai sensi dell'art. 91 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e piano delle assunzioni, aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e del D.Lgs. 75/2017.

IL SINDACO

Premesso:

- **che** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- **che** la L. 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 39 prescrive che gli organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, adeguando allo scopo i propri ordinamenti;
- **che** il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 all'art. 91, commi 1 e 2, dispone che *“gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale. Gli Enti Locali programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale”*;
- **che** l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che *“a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all'art. 2 TUEL accertano che i documenti contabili di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- **che** l'art. 89, comma 5, del TUEL prevede che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali in condizione di dissesto finanziario e strutturalmente deficitari, gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- **che** il Programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica rideterminata e costituisce adempimento propedeutico ai successivi adempimenti da porre in atto per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente;
- **che** il D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce all'art. 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, quanto segue:
 1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

4. *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

(...) 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;*

Visto l'articolo 22, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che *"In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";*

Considerato che:

- questo Ente ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti e per questo non è stata soggetto alla disciplina del Patto di Stabilità Interno;
- costituiscono spese per il personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e collaborativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture o organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'Ente, e che in caso di mancato rispetto della presente previsione, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 1, del D.L. n. 112/2008;

Richiamato inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;*

Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e a tal fine, in particolare, il comma 562 dell'articolo unico, che recita testualmente *“Per gli Enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli Enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”*, così come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4-ter, comma 11, nel testo integrato dalla Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44;

Visto l'art. 1, commi 424 e seguenti, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015), a mente del quale le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano, a pena di nullità, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie del personale di area vasta;

Considerato che in questo comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti i vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020 ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016), il quale ha previsto il blocco delle assunzioni delle qualifiche dirigenziali ai fini di un contenimento della spesa complessiva di personale. Il blocco delle assunzioni delle qualifiche dirigenziali non è a regime, ma limitato nel tempo. Esso, infatti, opera nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma Madia, nonché in attesa della completa attuazione della legge 190/2014, articolo 1 commi 422, 423, 424 e 425. In attesa dei decreti attuativi e della sofferta ricollocazione dei dipendenti provinciali soprannumerari, l'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 impone di rendere «indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015;

- l'art. 1, comma 221, della L. n. 28/2015 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

- l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione

pubblicata nel portale "Mobilita.gov" a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

Considerato che restano confermati i seguenti principi:

- alla luce della pronuncia della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 52/2010, "*il significato da attribuire all'espressione "nel precedente anno " contenuta nel 'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione "* (cfr. Corte Conti, sez. Molise, 80/2016);
- Che, pertanto, è possibile programmare assunzioni nei limiti delle cessazioni intervenute negli anni 2007 - 2013;
- Che i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015, devono essere utilizzati, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;
- Che, a causa del superiore vincolo normativo, non può completarsi il processo di stabilizzazione, che potrà essere solo parziale;

Dato atto che non si potrà completare l'auspicato processo di stabilizzazione del personale precario finché la Regione Sicilia non renda determinazioni in merito alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

Rilevato:

- che rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che l'adeguato svolgimento di taluni servizi anche al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato;
- che le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali esclusivamente mediante trasformazione dei contratti di lavoro in essere da tempo determinato a tempo indeterminato **nel presupposto che tali trasformazioni non costituiscono aggravii dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale;**
- che tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc.dd. "*precari*" ricorrono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare il ricorso alle procedure di stabilizzazione;
- che la partecipazione dei lavoratori a tempo determinato alla procedure per la stabilizzazione del rapporto è finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sulla base di una procedura di selezione che non ha natura di procedura concorsuale, collocando eventuali controversie inerenti a tali procedure nell'area del "*diritto all'assunzione*" con consequenziale competenza del giudice ordinario;
- che l'eventuale riconoscimento in sede giudiziale di un diritto all'assunzione e/o al risarcimento del danno e/o di indennizzo nell'ambito delle procedure di stabilizzazione per il personale "*precario*" delle PP. AA. comporterebbe un danno economico grave e irreparabile;
- che il D.L. 101/2013 convertito con legge n. 125 del 30/10/2013 all'art. 4 prevede che gli enti territoriali, sulla base delle possibilità assunzionali, possono assumere a tempo indeterminato le qualifiche dei cd. "*precari*" attingendo da un elenco regionale;
- che la Regione Siciliana ha recepito il suddetto decreto con L.R.5/2014 e ss. mm.ii.;
- che il periodo della programmazione del fabbisogno è ampliato, per effetto del D.L. 101/2013, dal triennio 2013/2015 al periodo 2013/2016;

Richiamata la Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica — che detta indirizzi applicativi della su citata L. n. 125/2013;

Visto il D.L. 101 del 31.08.2013, ed in particolare l'art. 4, comma 8, che, in combinato disposto con la L.R. 28.01.2014, n. 5 e s.m.i. favorisce i processi di stabilizzazione del personale precario, mediante la predisposizione di apposito elenco regionale di coloro i quali hanno i requisiti finalizzati a tale processo;

Vista la Circolare Regionale prot. n. 5500/USI/2014 del 03.02.2014 che specifica, che ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in relazione alle qualifiche per le quali si ricorre alla procedura ex art. 16 L. n. 56/87 che, nella Regione Siciliana, si applica con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della L.R. no 15/2004, trattandosi di procedura ordinaria, viene sussunta dall'art. 36, c. 5/bis, del D.Lgs. 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite del 50% della complessiva dotazione finanziaria;

Visto l'art. 27 della legge regionale n. 3 del 17.03.2016 pubblicata sulla GURS in data 18.03.2016 che al comma 2 dispone "*entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.*";

Considerato che:

- il comma 3, dell'art. 27, prevede che "*gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 d.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata.*"
- l'art. 27 comma 2 la 3/2016, come sostituito dall'art. 6 comma 2 Lr n. 3/2016 prevede che entro il 30.11.2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'art. 30 comma 7 la 5/2014 e si con deliberazione dell'organo esecutivo approvi una relazione articolata in merito alle proprie potenzialità assunzionali nel triennio 2016/2018 sulla base die fabbisogni programmati di personale nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante al Dipartimento regionale delle autonomie locali;
- l'art. 27 della la 3/2016 comma 3, come sotto come sostituito dall'art. 6 comma 2 lett. a) n. 3/2016 prevede che la mancata trasmissione della relazione comporta la sospensione delle erogazione per l'anno 2016 a qualsiasi titolo de il Fondo Straordinario di cui all'art. 30 comma 7 della 5/2014;

Atteso che ad oggi la Regione Siciliana non si è determinata in merito alle direttive attuative da adottare con riguardo ai lavoratori a tempo determinato in servizio presso gli enti territoriali;

Preso atto dell'elenco regionale di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 e s.m.i. e del contributo erogato dalla Regione Siciliana;

Vista la deliberazione n. 422 del 17.12.2016 della Giunta Regionale di "*Approvazione disegno di legge: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017 legge di stabilità regionale*", art. 4 comma 8, che dispone che "*in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, per*

le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3 sono abrogati”;

Vista la deliberazione n. 431 del 27.12.2016 della Giunta Regionale di "*Approvazione disegno di legge: Disposizioni in materia di Autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario*", art. 3 comma 8 che dispone che "*in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3 sono abrogati ,*

Vista la legge regionale approvata il 28.12.2016 (disegno di legge n. 1278) che all'art. 3, comma 9 dispone "*in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3 sono soppressi*"

Vista la L.R. 27 del 29.1.2016, pubblicata sulla GURS del 31.12.2016, anno 700, n. 58, parte prima, che dispone ai commi 9 e seguenti dell'art. 3:

9. *in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3 sono soppressi ;*

10. *La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:*

a) *per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;*

b) *per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;*

[...];

13. *Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole “degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali” sono soppresse e dopo le parole “31 dicembre 2013” è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati.”.*

14. *Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: “7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento.*

Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente.”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 9/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto il Programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 ed il Piano delle assunzioni;

CONSIDERATO che il Programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale per l'anno 2018 la dotazione organica approvata con Deliberazione di Giunta Municipale n. del 07/02/2018;

SENTITI i Responsabili delle posizioni organizzative dell'Ente incaricati dei poteri dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario predisporre il Programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo i posti che si intendono ricoprire nel triennio 2018-2020, con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell'anno 2018;

PRECISATO che il presente Programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire, con particolare riferimento alle procedure di mobilità di personale dichiarato in sovrannumero delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi Comunali istituiti nella Regione Siciliana;

Richiamate:

- le deliberazioni n. 68 e 69 del 2017 della Corte dei Conti Sicilia;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sicilia n. 192/2014/PAR che, con riferimento ai processi di stabilizzazione del personale di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013 per la copertura dei posti relativamente alle qualifiche ex art. 16 della L. n. 56/87, ha affermato che tale stabilizzazione non può che soggiacere al limite finanziario del 50% della capacità assunzionale dell'Ente, in funzione del combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 4 del d.l. 101/2013;

Visto l'art. 6, comma 2, della l.r. n. 20 del 29.09.2016;

Ritenuto ricorrere il rilevante interesse pubblico alla garanzia dei servizi essenziali dell'ente mediante l'utilizzo del personale in servizio e la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e lavorativa senza soluzione di continuità;

Preso atto della sentenza n. 162/2016 resa dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la quale si afferma “...il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di razionalizzazione delle Province (di cui al più volte citato art. 16, comma 9, del DL n.95 del 2012), ... non trova immediata applicazione nell'ambito della “procedura di stabilizzazione” per cui è causa, condotta dal Legislatore regionale siciliano nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva che le compete in materia di ordinamento degli Enti locali.”;

Considerata la possibilità e la necessità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero variazioni di normative ed emanazioni di circolari in merito, nonché in presenza di esigenze tali da determinare cambiamenti della struttura organizzativa dell'Ente, dando atto che l'attuazione del suddetto programma

occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e nella futura normativa in materia, al momento non previste e non programmabili;

Ribadito che si rimane in attesa di determinazioni da parte della Regione Siciliana;

Rilevato che in questo Comune prestano attività lavorativa n. 21 unità di personale precario a 24 ore settimanali, già titolari di contratto a tempo determinato;

Precisato che le figure da stabilizzare sono presenti in dotazione organica;

Dato atto che è rispettato il limite di spesa di cui all'art. 1 comma 562 della L. 296/2006, come da attestazione del responsabile dell'area finanziaria;

Considerato che per ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili di cui alla legge 68/1999 questo Ente è tenuto ad assumere un lavoratore ai fini della copertura della quota d'obbligo (differenza tra la quota di riserva e il numero delle categorie protette già in servizio) in deroga ai vigenti divieto di nuove assunzioni anche nel caso di situazione di soprannumerarietà, come previsto dalla 'art. 7, comma 6, della DL n. 101/2013, conv., Il L 125/2013;

Considerato che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzioni, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 562 della L. 296/2006;

Dato atto che sul presente atto è necessario acquisire il relativo parere da parte del Revisore Unico dei Conti, in applicazione dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448 del 28 dicembre 2001;

Ritenuto di procedere, a seguito di quanto esposto, alla predisposizione del Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, così come indicato nell'**Al. A** del presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato a garantire livelli ottimali di qualità in termini di servizi erogati rispetto alle risorse impegnate, nei limiti consentiti dalle disposizioni sopra richiamate, dando atto che si procederà alla copertura dei posti ivi previsti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica e di *turn-over*, nonché nel rispetto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, a seguito di opportune valutazioni di merito da parte dell'Amministrazione;

Precisato che l'attuazione ed esecuzione del programma triennale delle assunzioni e del piano assunzionale 2018, con le stabilizzazioni a tempo indeterminato sopra precisate, è subordinata espressamente alla copertura degli oneri con il contributo e finanziamento regionale così come sin oggi garantito;

Precisato, altresì, che la capacità assunzionale dell'Ente (rapporto tra spesa del personale e spese correnti) deve essere calcolata anche considerando il rapporto dipendenti/popolazione per l'anno 2018 di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 aprile 2017;

CHE la suddetta programmazione potrà essere rivista e modificata in corso d'esercizio, ove si verificassero sopravvenute esigenze o modifiche del quadro normativo di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Vista la legge 127/1997 come modificata dalla legge 191/1998 in base alla quale, in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché della dotazione organica, la competenza è della Giunta Comunale;

Vista la Riforma Madia sul pubblico impiego L. 124/2015 ed i relativi Decreti attuativi;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento Uffici e servizi;
- D.Lgs. n. 165/2001;
- D.Lgs n. 267 /2000;
- la L.R. 48/1991;
- la L.R. 5/2014;
- la L.R. 3/2016;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

- 1) **Di approvare** la narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **Di approvare** il Programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019, come da prospetto **All. A**, allegato in calce alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale.
- 3) **Di dare atto** che l'attuazione ed esecuzione del programma triennale delle assunzioni e del piano assunzionale 2018, con le stabilizzazioni a tempo indeterminato sopra precisate, è subordinata espressamente alla copertura degli oneri con il contributo e finanziamento regionale così come sin oggi garantito;
- 4) **Di dare atto** che la suddetta programmazione è finalizzata a garantire il livello ottimale di rendimento in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati rispetto alle persone impiegate e sarà concretizzata compatibilmente con tutte le condizioni e le fattispecie previste dalle leggi in vigore per le assunzioni di personale presso le pp.aa.;
- 5) **Di riservarsi** la possibilità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, che ha natura esclusivamente programmatica, qualora si verificassero esigenze tali da determinate mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio 2018/2020.
- 6) **Di determinare** che rientra nei programmi dell'Amministrazione il completamento dell'avvio delle procedure necessarie per la successiva stabilizzazione del personale "precario", in conformità alle normative regionali che dovessero entrare in vigore per disciplinare l'eventuale contrattualizzazione e conversione del suddetto personale, subordinando la copertura degli oneri ai finanziamento regionale così come sin oggi garantito.
- 7) **Di rispettare** i limiti imposti dall'art. 1, comma 562 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, tenuto conto che le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano a tal fine e che il transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015;
- 8) **Di procedere** con cadenza annuale ad un adeguamento più puntuale del fabbisogno, in relazione anche al mutare delle priorità dell'Amministrazione e della normativa in materia;
- 9) **Di demandare** agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;
- 10) **Di trasmettere** copia della presente alle OO.SS. e alle RSU ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 01/04/ 1999.
- 11) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 44/91.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara



COMUNE DI ALÌ

Provincia di Messina

Cap 98020 - Via Roma

☎ 0942.700301 – 📠 0942.700217

www.comune.ali.me.it

protocollo@pec.comune.ali.me.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00399640838

ALLEGATO "A"

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2018-2020

ANNO	2018	2019	2020
CATEGORIA			
D	0	0	
C	Stabilizzazioni nei limiti delle risorse disponibili per il <i>turn-over</i>	0	
B	Stabilizzazioni nei limiti delle risorse disponibili per il <i>turn-over</i>	0	
A	Stabilizzazioni nei limiti delle risorse disponibili per il <i>turn-over</i>	0	



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 ai sensi dell'art. 91 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e piano delle assunzioni, aggiornato ai contenuti della L.R. 27/2016 e del D.Lgs. 75/2017.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Ali 7 febbraio 2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE

Ali 7 febbraio 2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Satta Natale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____
(ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7 febbraio 2018.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente esecutiva)

Alì, 7 febbraio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
